



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

DECISIONE

Ai sensi dell'art. 46 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO N. 35s/2016 A CARICO DI CARLO MARIA ASTI

- A seguito del rapporto informativo inoltrato dal Circolo "Golf Club Carimate" in data 14 luglio 2016, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del minore signor Carlo Maria Asti, così come disposto dall'art. 2 comma 3 del Regolamento di Giustizia, scaricabile dal sito della Federazione Italiana Golf (www.federgolf.it);
- Nel citato rapporto informativo si segnalava che il minore Carlo Maria Asti in occasione della gara "TROFEO LACOSTE" disputata presso il "Golf Club Carimate" in data 13 luglio 2016, aveva consegnato uno score non conforme al risultato effettivamente conseguito, avendo segnato alla buca n. 3 e alla buca n. 11 il punteggio di 5 colpi invece dei 6 realmente effettuati;
- In data 20 settembre 2016 l'esponente Giudice Sportivo dei Minori comunicava al minore Carlo Maria Asti la data di fissazione della decisione e lo convocava per l'udienza dell'11 ottobre 2016, poi rinviata al 19 ottobre 2016 su richiesta dell'avv. Michele Restivo, difensore del minore;
- In data 19 ottobre 2016 si teneva pertanto tale udienza alla quale compariva il minore Carlo Maria Asti, accompagnato dal padre signor Marco Asti e dal difensore avv. Restivo; il minore ribadiva fermamente di avere fatto 5 e non 6 alle buche in contestazione,

come peraltro sostenuto e confermato telefonicamente al signor Walter Gorla, Giudice Arbitro del Circolo, non appena conclusa la gara;

- Il minore Carlo Maria Asti dichiarava altresì che l'alterazione dello score contestatagli (due colpi in meno di quelli effettuati) non avrebbe minimamente influito sul risultato della gara, perché, anche con il punteggio di 6 colpi alla buca n. 3 e alla buca n. 11, sarebbe comunque andato a premio e si sarebbe anche abbassato di handicap: perché quindi modificare il risultato?
- Il minore confermava di essersi sempre impegnato a mantenere la massima attenzione durante le gare, sia per quanto riguarda l'osservanza delle regole che per l'etichetta;
- L'avv. Restivo insisteva per l'irrogazione di una sanzione minima a carico del minore e l'esponente Giudice si riservava di decidere, trattenendo a tal fine il procedimento.-

Il minore Carlo Maria Asti ha fermamente confermato di avere fatto 5 alle buche in contestazione e non 6 come riportato nel rapporto informativo; peraltro, anche il compagno di gioco Francesco Occhiuto ha manifestato dei dubbi sul punteggio contestato al signor Asti, quantomeno per quanto riguarda la buca n. 3.-

In ogni caso il minore ha dichiarato all'esponente Giudice di impegnarsi a mantenere la massima attenzione nel corso delle prossime gare, segnalando altresì di essere sempre stato corretto ed educato anche in passato, come confermato dal suo accompagnatore nelle gare giovanili

e non, signor Torreggiani.-

TUTTO CIO' PREMESSO

- Visti gli atti del procedimento N. 35s/2016 relativi al minore Carlo Maria Asti;
- Valutato il contenuto del rapporto informativo pervenuto alla F.I.G. da parte del Giudice Arbitro signor Walter Gorla, specificamente per quanto dichiarato dal signor Francesco Occhiuto;
- Visto il comportamento tenuto dal signor Carlo Maria Asti, la sua giovane età e l'assenza di precedenti;
- Considerato quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Giustizia e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 20 e dall'art. 14 primo comma n. 6) dello stesso Regolamento,

la sottoscritta Avv. Paola Bianchi Cassina, nella sua qualità di Giudice Sportivo per i Minori, infligge a Carlo Maria Asti la sanzione della squalifica temporanea consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della Federazione Italiana Golf per un periodo di 6 (sei) mesi dalla data della presente decisione (la squalifica pertanto terminerà in data 28 aprile 2017).-

Bergamo, 28 ottobre 2016.-

Il Giudice Sportivo per i Minori
Avv. Paola Bianchi Cassina